



**Consiglio Nazionale  
Geometri e Geometri Laureati**

presso  
Ministero della Giustizia

Prot n° 0007092 del 18/06/2013

Serv. **MB** Area 4  
Rif. del  
Allegati

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei  
Collegi dei Geometri e Geometri  
Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Ai Signori Presidenti dei  
Comitati Regionali dei Geometri

Alla Cassa Italiana Assistenza e  
Previdenza Geometri

Ai Signori Presidenti delle  
Associazioni di Categoria

Ai Dirigenti di Categoria

**LORO SEDI**

**Oggetto:** Sanzioni per ritardata presentazione degli accatastamenti fabbricati rurali.

Come noto, il termine di scadenza per la presentazione degli accatastamenti dei fabbricati rurali è scaduto il 30 novembre 2012.

Le pratiche di accatastamento dei fabbricati rurali che vengono presentate dopo tale data scontano le sanzioni, appositamente previste, nei limiti delle agevolazioni temporali consentite dalle specifiche norme.

Alcuni Uffici provinciali catastali hanno ritenuto di applicare le medesime sanzioni anche per il ritardo della presentazione di accatastamenti di fabbricati ex rurali (rispetto al

Piazza Colonna, 361  
00187 Roma

Tel. 06 4203161  
Fax 06 48912336

[www.cng.it](http://www.cng.it)  
[cng@cng.it](mailto:cng@cng.it)

C.F. 80053430585

termine di scadenza del 30 novembre 2012) o di quelli che avevano perso i requisiti di ruralità, in tempi più o meno remoti rispetto alla stessa scadenza.

La Direzione Centrale Catasto e Cartografia, rispondendo ad una specifica richiesta del CNGeGL conseguente ad una formale segnalazione del Collegio di Potenza, ha puntualizzato e chiarito che la scadenza e le conseguenti sanzioni per il ritardo della dichiarazione al Catasto Edilizio Urbano (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14 ter e succ. mod.), vanno applicate alle “dichiarazioni relative a quei fabbricati rurali in possesso dei requisiti, ancora iscritti nel catasto dei terreni, presentate oltre il 30.11.2012”.

Dunque è ribadito che detta fattispecie riguarda i fabbricati “effettivamente rurali” alla data della scadenza del termine di cui sopra e non anche quelli che, alla stessa data, erano “effettivamente ex rurali” o comunque privi dei requisiti della ruralità.

Per questa tipologia di immobili, la Direzione sottolinea testualmente:

*“...per i fabbricati che ancor prima del 30 novembre 2012 hanno perso i predetti requisiti di ruralità e non sono stati dichiarati al catasto edilizio urbano, entro i termini di cui agli articoli 20 e 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, si applicano le sanzioni richiamate dall'articolo 31 del medesimo regio decreto legge n. 652 del 1939, sempre che non si siano verificate le condizioni di decadenza dell'azione di accertamento”*.

Per cui per opportuna chiarezza, si ricorda sinteticamente che:

- 1) i fabbricati rurali – in possesso dei prescritti requisiti di ruralità - dovevano essere accatastati entro il 30 novembre 2012, di cui all'obbligo del D.L. 201/2011 art.13.
- 2) i fabbricati ex rurali – privi dei requisiti di ruralità - erano e sono sempre doverosamente accatastabili entro i trenta giorni o dopo i cinque anni dall'avvenuta perdita dei requisiti di ruralità.

Quanto sopra per evitare le sanzioni previste per il ritardo della presentazione degli accatastamenti di queste fattispecie di unità immobiliari.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Geom. Fausto Savoldi)

